SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 241**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1991.

Norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici.

91A4492

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 1991, n. 319.

Regolamento previsto dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, concernente «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

Visto l'art. 9, comma 2, della citata legge n. 302/1990, il quale prevede che con proprio decreto siano stabilite le modalità della certificazione, da parte del prefetto competente, relativa alla condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso all'adunanza generale del 30 maggio 1991;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il prefetto del luogo di residenza del richiedente rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, su domanda dell'interessato, ovvero quella attestante la condizione di vittima civile deceduta per atti di terrorismo ai sensi dell'art. 4, primo comma, della stessa legge, su domanda dei familiari superstiti aventi titolo all'estensione dei benefici di guerra ai sensi dell'art. 9 della legge menzionata.

Art. 2.

1. Il prefetto provvede in ordine alle richieste delle certificazioni di cui all'art. 1 sulla base del provvedimento emanato dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 302/1990 e delle relative norme di attuazione, e divenuto efficace, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero dalla data della ricevuta comunicazione del provvedimento medesimo se successiva.

2. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 siano stati emanati in assenza di sentenza, il prefetto, entro quarantacinque giorni dalla ricevuta comunicazione delle definitive determinazioni assunte, sulla base di sentenza sopravvenuta, dai competenti organi ministeriali ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge, conforma a esse gli atti a suo tempo adottati sull'istanza di certificazione.

3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge, in assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro modificabilità per effetto delle ulteriori fasi del procedimento.

Art. 3.

1. In ogni caso, subito dopo il ricevimento della domanda, il prefetto richiede al Ministero dell'interno l'invio di copia del provvedimento già emanato o che sarà emanato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 302/1990, divenuto efficace, nonché del verbale d'accertamento sanitario delle commissioni mediche-ospedaliere, quando l'istante sia lo stesso soggetto colpito da invalidità.

2. Copia dell'atto delibativo emanato ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 7 della legge n. 302/1990, divenuto efficace, è subito trasmessa d'ufficio dal Ministero dell'interno al prefetto cui sia già stata inviata copia del provvedimento sottoposto a delibazione.

Art. 4.

1. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui all'art. 1 del presente regolamento, la data e il luogo dell'atto di terrorismo e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite o lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale della invalidità medesima accertata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 302/1990 e del relativo regolamento d'attuazione e il riferimento alle categorie dalla prima all'ottava della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 agosto 1991

Il Ministro: SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1991
Registro n. 44 Interno, foglio n. 108

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 9, comma 2, della legge n. 302/1990 così recita: «2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 302/1990 è il seguente: «1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale».

— Il comma 1 dell'art. 4 della medesima legge così recita: «1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720».

— Il testo dell'art. 9 della legge su menzionata è il seguente:

«Art. 9 (*Approvazione dei benefici di guerra*). — 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

Note all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 302/1990 così recita: «1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite».

Uno schema di regolamento elaborato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 302/1990, con modifiche e integrazioni ai DD.MM. 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983 e 29 luglio 1987, n. 561, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato in sede consultiva.

— Il testo dei commi 4 e 5 dello stesso art. 7 sopramenzionato è il seguente:

«4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7, commi 1, 4 e 5, della legge n. 302/1990 è riportato nelle note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Dell'art. 1 della legge n. 302/1990, interessano ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i commi 1 (già riportato in nota all'art. 1) e 5; quest'ultimo così dispone:

«5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

— Si trascrive la tabella *A* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 834/1981, nonché i relativi criteri applicativi:

«TABELLA *A*

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO

PRIMA CATEGORIA:

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del gonocchio dell'arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita della mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutazione si da costringere a speciale alimentazione.

16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede. volume e grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

32) Esiti di laringectomia totale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle *A* e *B-c*).

SECONDA CATEGORIA:

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da opportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3) L'artrite cronica che, per le molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

17) La perdita della lingua.

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata *ad concham* senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

TERZA CATEGORIA:

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.

10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.

11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

QUARTA CATEGORIA:

1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.

5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11) L'epilessia ammenochè per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham*.

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

QUINTA CATEGORIA.

1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.

4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.

5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita della mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.

12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15) Le nefriti e le nefrosi croniche.

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazione con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta *ad concham*.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

SESTA CATEGORIA:

1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.

15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a categoria superiore.

16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.

17) Psico-nevrosi di media entità.

18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

SETTIMA CATEGORIA:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici nè gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.

5) La perdita totale di un pollice.

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita delle falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11) La perdita totale da cinque a tre dita del piede, compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale: le fistole anali secernenti.

22) Laporocele voluminoso.

23) Gastroduodenite cronica.

24) Esiti di resezione gastrica.

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27) Isteronevrosi di media gravità.

28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.

29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

OTTAVA CATEGORIA:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dite della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o delle falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto e sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose o diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente dispepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata *ad concham*) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo)».

«CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE *A* E *B*:

a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art. 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle *A* e *B*, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E*, avendo detta elencazione "carattere tassativo" salvo nei casi previsti dalla lettera *B* n. 2 e dalla lettera *F* n. 8. Ovviamente in tali lettere (*B* n. 2 e *F* n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto.

Le parole "grave" e "notevole" usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione "assoluta, totale, completa applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella *A* nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)

Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.

Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.

Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella *A*, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutabili predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.

Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione "perdita parziale" dell'organo superstite ("... venga a perdere ... in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente);

g) Quando nella tabella *A* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista;

h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla settima prevista dalla tabella *A*, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi».

I criteri applicativi di cui sopra sono stati modificati dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, come di seguito nell'ordine si riporta:

«Art. 2 legge n. 656/1986 — 4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B*" riportati alla fine della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:

"Criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E*".

5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera *a)* è sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle *A* e *B*, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E*, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera *B*, numero 2), e dalla lettera *F*, numero 8). In tali lettere *B*, numero 2), ed *F*, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto».

«Art. 2. legge n. 261/1991 (*Integrazioni e modifiche per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*). — 1. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E*" riportati alla fine della tabella *B* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

"*i)* Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella *E*, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica.

l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra.

m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso"».

— Per quanto concerne il regolamento di attuazione si riporta il testo del quarto comma art. 4 del D.M. 11 luglio 1983, il quale ha sostituito il D.M. 30 ottobre 1980 rinviando alle notizie fornite all'art. 2 relativamente alle norme di modificazione *in itinere*: «Le commissioni mediche ospedaliere svolgono le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprimono il giudizio con riferimento alle categorie dalla prima all'ottava della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, percentualizzando la invalidità sulla base delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di approvazione del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro».

91G0365

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1991.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, in Sassari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 223875 del 2 ottobre 1991, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4516

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° ottobre 1991.

Autorizzazione all'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Finanza & Futuro vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 febbraio 1990 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Finanza & Futuro vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 122956 del 20 giugno 1991 e n. 122251 del 15 maggio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1991;

Vista la lettera n. 123295 del 12 luglio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Finanza & Futuro vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Finanza & Futuro vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa 01N: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali da abbinare alla tariffa 01N di cui al precedente punto 1);

3) tariffa 02N: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali da abbinare alla tariffa 02N di cui al precedente punto 3);

5) tariffa 102: assicurazione temporanea per il caso di morte di un capitale decrescente di 1/n in ragione d'anno, a premio annuo costante limitato, compresi i coefficienti per la decrescenza sub-annuale del capitale e le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali da abbinare alla tariffa 102 di cui al precedente punto 5);

7) tariffa 06N: assicurazione temporanea per il caso di morte di una rendita certa in caso di premorienza, a premio annuo costante limitato, compresi i coefficienti per la rateazione sub-annuale della rendita e le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali da abbinare alla tariffa 06N di cui al precedente punto 7);

9) tariffa 103: assicurazione temporanea per il caso di morte di un capitale decrescente di 1/n in ragione d'anno, a premio unico, compresi i coefficienti per la decrescenza sub-annuale del capitale e le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali da abbinare alla tariffa 103 di cui al precedente punto 9);

11) tariffa 07N: assicurazione temporanea per il caso di morte di una rendita certa in caso di premorienza, a premio unico, compresi i coefficienti per la rateazione sub-annuale della rendita e le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali da abbinare alla tariffa 07N di cui al precedente punto 11);

13) tariffa 104: assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità permanente a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

14) condizioni speciali, comprese le condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente, da abbinare alla tariffa 104 di cui al precedente punto 13);

15) tariffe 105: assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità permanente a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

16) condizioni speciali, comprese le condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente, da abbinare alla tariffa 105 di cui al precedente punto 15);

17) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

18) condizioni speciali da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa 41N: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa 41N di cui al precedente punto 19);

21) tariffe 42N: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 42N di cui al precedente punto 21);

23) tariffe 42R: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione: i tassi sono gli stessi delle tariffe 42N di cui al precedente punto 21);

24) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 42R di cui al precedente punto 23);

25) condizioni di applicazione per durate inferiori a 10 anni;

26) addizionali di frazionamento del premio annuo per tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili e non rivalutabili;

27) condizioni generali di assicurazione;

28) regolamento polizze serie «orizzonti»;

29) tariffe 240: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

30) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 240 di cui al precedente punto 29);

31) tariffe 241: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione; i tassi di premio sono gli stessi delle tariffe 240 di cui al precedente punto 29);

32) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 241 di cui al precedente punto 31);

33) tariffe 242: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

34) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 242 di cui al precedente punto 33);

35) tariffe 243: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

36) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 243 di cui al precedente punto 35);

37) tariffe 244: assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

38) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 244 di cui al precedente punto 37);

39) tariffe 245: assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

40) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 245 di cui al precedente punto 39);

41) tariffe 301: assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico su teste di sesso maschile e femminile;

42) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 301 di cui al precedente punto 41);

43) tariffe 302: assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico - gruppo di due teste - testa primaria maschile e testa reversionaria maschile e femminile o testa primaria femminile e testa reversionaria femminile e maschile;

44) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 302 di cui al precedente punto 43);

45) coefficienti di opzione per la conversione di capitali in rendita vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) - testa singola - per teste di sesso maschile e femminile;

46) coefficienti di opzione per la conversione di capitali in rendita vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) - gruppo di due teste - testa primaria maschile e testa reversionaria femminile o testa primaria femminile e testa reversionaria maschile;

47) tariffe 340: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile;

48) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 340 di cui al precedente punto 47);

49) tariffe 341: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile: i tassi di premio sono gli stessi delle tariffe 340 di cui al precedente punto 47);

50) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 341 di cui al precedente punto 49);

51) tariffe 344: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile;

52) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 344 di cui al precedente punto 51);

53) tariffe 342: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione.- teste di sesso maschile e femminile;

54) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 342 di cui al precedente punto 53);

55) tariffe 343: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile: i tassi di premio sono gli stessi delle tariffe 342 di cui al precedente punto 53);

56) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 343 di cui al precedente punto 55);

57) tariffe 345: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile;

58) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe 345 di cui al precedente punto 57);

59) assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio unico di inventario (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), per contratti emessi a favore di dipendenti di imprese di assicurazione che non esercitano il ramo vita - teste di sesso maschile e femminile;

60) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 59);

61) condizioni, di applicazione dei tassi di premio delle tariffe caso vita per differimenti inferiori a cinque anni a contratti assunti in forma collettiva;

62) assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni - teste di sesso maschile e femminile;

63) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 62);

64) coefficienti di opzione per la conversione del capitale al termine in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) - teste di sesso maschile e femminile;

65) assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, comprese le condizioni di applicazione;

66) condizioni speciali, comprese le condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 65);

67) condizioni generali di polizza regolanti i contratti di capitalizzazione a premio unico;

68) tariffa di capitalizzazione a premio unico per contratti assunti in forma collettiva;

69) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 68);

70) condizioni particolari da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 68).

Art. 3.

La Finanza & Futuro vita S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4517

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Programma di interventi per la zootecnia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 aprile 1990, n. 87, recante interventi urgenti per la zootecnia;

Visto il comma 1 dell'art. 1 della citata legge che prevede l'istituzione di un Comitato per l'elaborazione ed attuazione di un programma di risanamento e di ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore anzidetto in funzione delle esigenze di mercato e della necessità del miglioramento qualitativo dei prodotti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990 di nomina del Comitato stesso per il quinquennio 1990-95;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1990 di nomina degli esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali;

Vista la proposta di programma di intervento elaborato dal Comitato sulla base delle risultanze della verifica della situazione del settore e finalizzato al conseguimento di obiettivi economici tali da consentire un effettivo rilancio del comparto;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 87/90 che prevede l'approvazione del programma di intervento da parte del CIPE con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

Vista la propria delibera del 15 marzo 1990 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati per il 1990 dalla legge n. 752/86 - «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», con il quale sono stati accantonati 140 miliardi di lire per finanziare gli interventi per la zootecnia previsti dalla già citata legge n. 87/90;

Vista la proposta di programma presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 26308 del 18 dicembre 1990;

Considerato che su detta proposta di programma si è espressa favorevolmente in data 21 febbraio 1991 la conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/88, manifestando, tuttavia, sul predetto programma particolari osservazioni, che fanno parte integrante del parere reso;

Ravvisata l'opportunità di concentrare gli interventi nel settore della carne bovina in considerazione della sua incidenza sul valore della produzione lorda vendibile delle attività agroindustriali nazionali, nonché della situazione di crisi del settore;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. È approvato il programma degli interventi urgenti per il comparto bovino di cui alle premesse.

2. Nell'attuazione dei suddetti interventi, il Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico deve:

a) assicurare assoluta priorità a progetti di sviluppo che abbiano caratteristiche innovative; interventi di risanamento di iniziative esistenti, in particolare cooperative, sono ammessi a finanziamento solo se inseriti nell'ambito di progetti innovativi;

b) assicurare la coerenza dei medesimi con la regolamentazione delle Comunità europee relativa alla organizzazione comune di mercato del settore;

c) riservare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 87/1990, a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al 20% dei contributi e dei finanziamenti erogati.

3. Nell'attuazione del programma il Comitato è invitato a tener conto delle osservazioni formulate dalla conferenza Stato-regioni di cui alle premesse, accogliendone i punti in coerenza con le linee-guida e gli obiettivi del programma stesso. In particolare il Comitato deve, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, completare l'analisi del settore riguardo ai comparti non inclusi nel presente programma (allevamenti bovini nelle zone svantaggiate di collina e montagna, allevamenti suini, ovicaprini, avicunicoli ed altri allevamenti), con la individuazione di possibili linee di intervento.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A4518

DELIBERAZIONE 30 settembre 1991.

Approvazione dell'aggiornamento del programma per la zootecnia di cui alla deliberazione 12 marzo 1991.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 aprile 1990, n. 87, recante interventi urgenti per la zootecnia;

Vista la propria delibera del 12 marzo 1991 con la quale veniva approvato il programma degli interventi urgenti per il settore bovino;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 27 febbraio-15 marzo 1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della suddetta legge;

Vista la legge dell'8 agosto 1991, n. 252, recante modificazioni alla suddetta legge n. 87/1990;

Vista la nota presentata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 25174 del 3 settembre 1991 con la quale viene inoltrato al CIPE un testo aggiornato del programma di cui sopra;

Considerato che il Ministero proponente ha rappresentato che le variazioni al suddetto programma sono state apportate per aggiornarlo in conseguenza della entrata in vigore della citata legge n. 252/1991 e che dette variazioni non incidono sugli orientamenti esposti nel programma già approvato con deliberazione del 12 marzo 1991, sia in ordine agli obiettivi da conseguire attraverso le linee guida, sia ai criteri per le modalità dell'intervento;

Ravvisata l'opportunità di confermare gli indirizzi generali di cui alle più volte citata delibera del 12 marzo 1991;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Delibera:

1. Sono confermati gli obiettivi del programma straordinario degli interventi per la zootecnia già approvato nella seduta del 12 marzo 1991 nonché le linee guida per conseguirli; il testo aggiornato del programma viene a far parte integrante della presente delibera sub-allegato *A*.

2. Nell'attuazione dei suddetti interventi, il Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico — di cui all'art. 3 della legge n. 87/1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 252/1991 — deve:

a) assicurare assoluta priorità a progetti di sviluppo che abbiano caratteristiche innovative; interventi di risanamento di iniziative esistenti, in particolare cooperative, sono ammessi a finanziamento solo se inseriti nell'ambito di progetti innovativi;

b) assicurare la coerenza dei medesimi con la regolamentazione delle Comunità europee relativa alla organizzazione comune di mercato del settore;

c) riservare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 87/1990, a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al 20% dei contributi e dei finanziamenti erogati.

3. Il Comitato deve altresì completare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, l'analisi del settore riguardo ai comparti non inclusi nel presente programma (allevamenti bovini nelle zone svantaggiate di collina e montagna, allevamenti suini, ovicaprini, avicunicoli ed altri allevamenti), con la individuazione di possibili linee di intervento.

Roma, 30 settembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

PREMESSA.

1. Il settore delle carni ha una rilevante incidenza sul prodotto lordo vendibile delle attività agroindustriali nazionali. Il comparto delle carni bovine, in questo ambito, risulta il più importante. Con i 5.000 miliardi di lire nel 1988 di prodotto lordo vendibile contribuisce per il 62% al valore della produzione nazionale ed ha una rilevante capacità di assorbimento di occupazione, impiegando ben il 45% delle forze lavoro impegnate in agricoltura.

2. Detto comparto presenta elementi di particolare debolezza nei confronti di un sistema competitivo sempre più globale. Esso risente infatti delle penalizzanti condizioni pedoclimatiche del territorio, così come della frammentazione delle strutture produttive e delle loro difficoltà ad adattarsi alle nuove condizioni delle produzioni e all'andamento dei consumi. I vincoli ambientali e la debolezza delle

strutture di allevamento fanno sì che le importazioni di animali vivi e carni siano ammontate nel 1989 a lire 4.721 miliardi, a fronte di esportazioni per lire 348 miliardi, con un saldo negativo della bilancia commerciale di lire 4.373 miliardi. I primi consuntivi relativi al 1990 non mostrano alcun miglioramento.

3. Dato il particolare stato di crisi, gli interventi straordinari in forza della legge n. 252 del 1991, daranno particolare attenzione ad azioni specificamente rivolte al comparto bovino. Nelle aree geografiche dove il parco bovini è marginale o nei casi ove il pieno ed economico utilizzo degli impianti non venga raggiunto con il solo impiego di carne bovina, gli interventi verranno destinati anche ad altre specie animali.

4. Il piano di interventi proposti è attuato in conformità alle indicazioni della legge n. 252 del 1991, ed è teso a svilupparne gli orientamenti tratteggiati ed enunciati. Data la rilevanza del comparto e la sua dimensione, gli interventi, per definizione limitati, si propongono di agevolare l'evoluzione innovativa di particolari strutture che tendono ad impegnarsi a svolgere un ruolo catalizzante sull'evoluzione dell'intero settore.

SITUAZIONE DEL SETTORE.

Situazione del mercato delle carni.

5. Il mercato delle carni bovine nazionali è influenzato dai seguenti fattori di carattere strutturale:

domanda eminentemente statica in lieve flessione con tendenza a crescente attenzione alla qualità e salubrità dei prodotti;

offerta fortemente influenzata dai produttori internazionali. Risultano d'importazione il 45-50% delle carni bovine vendute;

struttura dell'industria della macellazione italiana atomizzata e caratterizzata dalla scarsa influenza sul mercato delle imprese di più grandi dimensioni. Le aziende maggiori detengono basse quote e sono tese a vendere prodotti di prima trasformazione, senza una presenza diretta presso le utenze finali;

struttura degli allevamenti molto frazionata con basso potere contrattuale, con produzioni discontinue nei livelli qualitativi, e con costi, in genere, più elevati rispetto agli altri produttori europei;

sistema di settore dove i singoli operatori della filiera tendono a privilegiare i comportamenti speculativi più che a stabilire accordi.

6. Il mercato italiano delle carni bovine, data la limitatezza della quota detenuta da prodotti con marchio aziendale, presenta le caratteristiche proprie dei prodotti indifferenziati e finisce quindi per essere fortemente influenzato dai mutamenti congiunturali con conseguenti effetti negativi a cascata sugli allevamenti nazionali, che si ripercuotono anche sugli allevamenti dei bovini da latte, importante fonte di vitelli, e sulle aziende agricole che producono i foraggi.

Analisi della domanda delle carni bovine.

7. I consumi di carne bovina, dopo una fase di crescita determinata da una generalizzazione ed una sua maggior frequenza di consumo anche legata ad un incremento del reddito medio pro-capite, si prevedono stazionari nel lungo periodo in quanto ad una domanda più dinamica del Sud Italia si contrappone un decremento nell'area Nord del Paese. Inoltre la gamma dei prodotti alimentari disponibili e alternativi, in genere standardizzati e garantiti, si allarga continuamente e si arricchisce di nuovi prodotti, costituendo un limite oggettivo all'ampliamento dello spazio ottenibile dalle carni bovine tra i prodotti proteici.

8. La domanda di carni bovine sul territorio nazionale è fortemente differenziata in termini di quantità e tipi dei consumi pro-capite come conseguenza delle consuetudini, situazioni socio-economiche, stili di vita delle popolazioni e relativo stato di invecchiamento. Nel lungo periodo le differenziazioni tuttavia tenderanno a concentrarsi verso due tipologie di utenze finali:

utenze a comportamento tradizionale. Questo settore certamente rappresenta un'area di clientela potenziale per le carni di qualità;

utenze disponibili verso prodotti nuovi e prodotti ad alto servizio incorporato, che rispondono alle esigenze di un limitato impegno di preparazione da parte dell'utilizzatore finale.

Queste tendenze verso i prodotti di qualità da un lato e verso i prodotti ad alto servizio dall'altro saranno accentuate particolarmente nel Nord Italia, area dove attualmente già si consuma il 50% delle carni bovine.

9. In un quadro così delineato, la sola domanda di prodotti di qualità nelle tipologie citate presenta buone prospettive di sviluppo, mentre attualmente la carne bovina si presenta come un prodotto anonimo, non differenziato dall'industria a livello di porzionato e non.

Analisi dell'offerta.

10. La struttura dell'offerta delle carni bovine in Italia è costituita, ai diversi livelli della filiera, da un dualismo di situazioni. Da un lato un gruppo ristretto di imprese che si avviano verso comportamenti più consoni con le evoluzioni delle esigenze delle utenze e dall'altro un numero elevato di aziende, in alcuni comparti addirittura con dimensioni micro, che operano con sistemi e gestioni non efficienti ed inadeguate.

11. La frammentazione dell'offerta ai diversi livelli della filiera (distribuzione, trasformazione e allevamento) ed il prevalere di comportamenti speculativi e conflittuali tra gli operatori della filiera, poco orientati alla definizione di accordi, esaltano e incrementano le diseconomie dell'intero sistema economico del settore, poiché un sistema economico settoriale eleva in misura maggiore la sua competitività e grado di innovazione solo se dispone di un efficiente sistema di intermediazione tra i diversi operatori.

12. Questo stato di cose risulta fortemente negativo: basterà ricordare che le imprese estere detengono ormai più del 45% dell'offerta sul mercato nazionale e che gli allevatori italiani sono penalizzati da maggiori costi di produzione.

La distribuzione.

13. Il sistema distributivo italiano del settore alimentare, e quello carni in particolare, seppur presenta limiti organizzativi che comportano un maggior costo del servizio svolto, è caratterizzato da un processo di ammodernamento che vede la grande distribuzione svolgere un ruolo primario, inserendo propri marchi ed agendo da unità di intermediazione tra i diversi operatori della filiera.

14. La grande distribuzione e quella organizzata, che già oggi distribuiscono il 16-20% delle carni bovine, svilupperanno in modo significativo le loro posizioni in quanto le carni costituiscono un prodotto «chiave» nella competizione tra le catene distributive. Anche una parte dei punti di vendita tradizionali sta modificando le proprie tipologie; un numero per ora limitato si trasforma in esercizi ad alta immagine (per esempio la «boutique della carne»). Un numero maggiore si trasforma in punti di vendita di generi alimentari, con una estensione della gamma di prodotti offerti e con una graduale riduzione delle attività di trasformazione.

15. Risultato di questi processi sarà un ulteriore aumento del potere contrattuale della grande distribuzione e distribuzione organizzata e conseguentemente il rafforzarsi dell'inderogabile esigenza di disporre di una forte industria alimentare e produttiva di base (allevamenti) oltre al superamento della commercializzazione dei prodotti zootecnici allo stato di commodities.

Sistema della trasformazione.

16. Accanto ad una forte concentrazione geografica della produzione zootecnica e dell'attività di macellazione nelle aree della Valle Padana (70% della macellazione totale) si registra una polverizzazione dell'attività di macellazione, lavorazione e trasformazione delle carni, con dimensioni medie delle unità produttive estremamente limitate.

17. Esistono 8.500 unità artigianali e locali di macellazione, 1.800 macelli pubblici e 450 privati e cooperativi. Soltanto una novantina di impianti sono classificabili industriali e circa 330 (macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi) rientrano nelle norme strutturali ed igienico sanitarie stabilite dalla CEE. Ciò non potrà non determinare in futuro una riduzione consistente del numero di operatori attivi, favorendo la creazione di unità di dimensioni superiori in grado di rispettare gli standard sanitari previsti.

18. Nel complesso l'industria italiana della macellazione privata e cooperativa, pur nelle imprese di dimensioni equivalenti a quelle delle grandi imprese europee, manca in gran parte della capacità industriale e organizzativa necessaria per affrontare l'evoluzione dei mercati. Ne è un riflesso la struttura dei costi di tali imprese, con un margine operativo per le più efficienti prossimo al 10%, sensibilmente inferiore alla media del settore alimentare. Lo scarso orientamento degli industriali verso le esigenze e le evoluzioni dei mercati di sbocco si è tradotta nella maggiore propensione ad offrire un prodotto di prima lavorazione a basso valore aggiunto anziché tagli singoli con una maggior quota di servizio incorporato in linea con le richieste degli utilizzatori finali. Per contro diverse grandi imprese della macellazione europee operano fornendo tagli selezionati nei tipi e nelle quantità richiesti dalle imprese della distribuzione, allocando su altri mercati o altre utenze le parti meno richieste. Questa è anche una delle ragioni del crescente ricorso da parte delle catene distributive italiane all'acquisto di carni estere. La varietà di fonti di approvvigionamento e la scarsa capacità di controllo sulle forniture si traduce inoltre nell'assenza del prodotto standardizzato di cui abbisogna il commercio modernamente organizzato.

19. Le imprese inoltre non hanno saputo sviluppare una presenza diretta presso le utenze finali con la creazione di un proprio marchio capace di svolgere una funzione rassicurante di garanzia di qualità e di consentire da un lato un riconoscimento diretto da parte dei consumatori e dall'altro un collegamento consolidato con la distribuzione. Una simile linea d'azione richiede investimenti ingenti in pubblicità e promozione e la destinazione di risorse aggiuntive al fine di presidiare e intervenire anche nelle fasi di successiva lavorazione fino al prodotto porzionato e confezionato.

20. Il cambiamento richiesto per il superamento di questi limiti comporta per le imprese della macellazione il passaggio da una attività prettamente mercantile o di semplice gestione degli impianti ad un comportamento da industria alimentare che opera con rapporti stabili e diffusi con i diversi operatori della filiera e con una immagine radicata presso le utenze. Tale approccio al mercato si trova solo in fase embrionale di sviluppo in un numero limitato di iniziative del comparto della macellazione. Al di là delle problematiche legate alle tecniche di confezionamento e alla loro accettazione da parte del mercato, condizione per il successo di tali iniziative è che l'azienda possa svolgere, attraverso la marca, il ruolo di garante della qualità gestendo l'approvvigionamento in modo autonomo e esercitando così un ruolo attivo sugli allevatori, vincolandoli al rigoroso rispetto di standard sanitari e qualitativi predeterminati e misurabili.

21. Dall'assenza di una politica di marca, di comunicazione diretta e radicamento presso le utenze finali, deriva che nessuna impresa italiana della macellazione costituisca oggi un punto di riferimento per i consumatori nell'ambito degli acquisti alimentari. In diversi paesi europei tale ruolo è invece già affermato da parte di grandi imprese che nei prossimi anni potranno accedere liberamente al mercato italiano.

Situazione zootecnica.

22. La morfologia del territorio nazionale, le condizioni pedoclimatiche, la polverizzazione delle aziende e delle proprietà non favoriscono l'allevamento di carni bovine, salvo che in aree ristrette. D'altra parte la liberalizzazione dei mercati in ambito CEE ed il graduale abbassamento delle barriere ai prodotti dei Paesi extracomunitari, come esito presumibile delle trattative dell'Uruguay Round, accentuano ed estendono la concorrenza a livello mondiale anche in questo specifico comparto.

23. Gli allevatori italiani devono, per sopravvivere, accentuare il processo di innovazione tecnologica e organizzativa in funzione di due linee operative di sviluppo, a seconda delle tipologie di prodotto:

la razionalizzazione del sistema di allevamento con l'adozione continua di miglioramenti tecnologici, finalizzata ad ottenere produzioni standardizzate a costi competitivi rispetto a quelli dei Paesi europei;

la differenziazione di produzioni di livello qualitativo elevato (caratteristiche sanitarie, organolettiche, ecc.) e l'ottenimento di costanza qualitativa e omogeneità dei lotti di produzione.

24. Nel comparto bovino convivono sistemi economici assai differenti e disomogenei a seconda della tipologia di prodotto ottenuto. In tal senso si possono distinguere quattro tipologie di allevamento bovino, ciascuna delle quali si differenzia per struttura delle aziende, aree geografiche di diffusione, interrelazioni con gli altri operatori economici della filiera, fattori critici di successo e di sviluppo dell'attività. Le quattro tipologie possono così essere sintetizzate:

allevamenti specializzati nella produzione di latte indifferenziato. Essi raccolgono oltre la metà del patrimonio bovino nazionale, sono prevalentemente concentrati nella Pianura Padana e costituiscono la principale fonte nazionale di animali per la produzione di carne. Il contingentamento della produzione di latte in ambito CEE, abbinato all'evoluzione tecnologica tesa ad elevare la produttività in latte degli animali, determina una contrazione del numero di vacche e, conseguentemente, di vitelli da destinare all'ingrasso;

allevamenti finalizzati all'ingrasso dei bovini. Detengono il 20% del parco bovino nazionale. Sono concentrati nella Pianura Padana per l'elevata disponibilità in questa area di derrate agricole a costi competitivi impiegabili come mangimi. Questa tipologia di allevamento è in Italia un'appendice degli allevamenti che operano nella linea latte e risente dei fenomeni evolutivi che la riguardano, in particolare della calante disponibilità di animali idonei alla produzione di carne a cui si sopperisce con l'ampio ricorso all'importazione di vitelli. Per l'economia di tali aziende costituisce fattore critico il reperimento e l'acquisto di animali da ingrasso, per cui sono diffuse diverse forme di integrazione con operatori del commercio del bestiame, della macellazione e dell'industria mangimistica;

allevamenti orientati alla produzione di carni qualificate abbinata a quella di prodotti lattiero caseari tipici. Essi detengono il 20% del parco bovino e sono disseminati nelle aree agricole collinari e montane. Data la loro collocazione sono caratterizzati da costi di produzione superiori, ma sono in grado di fornire prodotti a caratteristiche organolettiche specifiche. Questa tipologia di impresa può operare in modo efficace laddove i prodotti (latte e animali da carne) risultano valorizzati e riescono a conseguire una appropriata remunerazione per le proprietà organolettiche e qualitative in generale che li caratterizzano;

allevamenti finalizzati alla produzione di animali a carni pregiate. Essi detengono poco più del 5% del parco bovino, quota costituita per lo più dalle razze autoctone italiane da carne. Questa tipologia di allevamento ha conosciuto una progressiva contrazione a causa degli elevati oneri di produzione dovuti alla indisponibilità di foraggi a costo contenuto nelle aree tipiche di diffusione, all'assenza del coprodotto latte da valorizzare e alla situazione di scarso affidamento e ottimizzazione della produttività delle razze. Per contro in altri Paesi europei questi allevamenti dispongono di foraggi e territorio per l'allevamento brado e di una lunga tradizione nella selezione della specie. Gli allevamenti dei bovini quindi presentano aspetti disarticolati e specifici nelle diverse tipologie e ciò determina una profonda diversità e disomogeneità di situazioni. Pertanto gli interventi per risultare efficaci devono essere formulati tenendo conto delle diverse realtà.

Panorama internazionale.

25. Il sistema competitivo delle carni bovine ha visto negli ultimi decenni la crescita continua dei volumi movimentati a livello mondiale e, soprattutto, nell'ambito dei Paesi della CEE.

26. L'affinamento della tecnologia del freddo, sia nelle fasi di produzione che dei trasporti e della distribuzione, fa sì che il sistema competitivo internazionale subisca profondi mutamenti con l'accentuarsi del ruolo dominante di aree o gruppi di operatori capaci di utilizzare e valorizzare una specifica peculiarità produttiva di costo o di tipologia del prodotto.

27. Mutamenti altrettanto significativi investono la domanda, come conseguenza della diffusione di una maggior disponibilità di spesa, dell'evoluzione dei gusti e dei comportamenti dei consumatori. Ne deriva una diminuzione dello spazio occupato da produzioni tradizionali di ciascuna area e il graduale inserimento di prodotti nuovi o di aree diverse.

28. Le crescenti interrelazioni tra i mercati fanno sì che i mutamenti nella domanda e nell'offerta che investono le singole aree continentali si ripercuotano sull'intero sistema, caratterizzato da una continua turbolenza generata da eventi quali i cambiamenti delle diete alimentari

nei Paesi industrializzati, gli eccessi di produzione di alcune derrate agricole nei Paesi della CEE e USA, l'apertura agli scambi internazionali di alcuni Paesi ad economia pianificata o emergenti. A livello mondiale vi sono Paesi, come l'Argentina, l'Australia, il Messico, la Nuova Zelanda e il Brasile, che disponendo di ampi territori idonei al pascolo sono riusciti a dare avvio a correnti di esportazione significative. Questi Paesi continueranno a sviluppare la loro presenza e non è difficile ipotizzare che ad essi si affiancheranno altri produttori oggi allo stadio potenziale.

29. I Paesi europei, che hanno costi di allevamento superiori ai Paesi citati, hanno sviluppato, a diversi livelli, tecnologie che consentono un utilizzo intensivo delle risorse differenziando le produzioni e generando in tal modo in alcuni Paesi consistenti correnti di esportazione. Ne sono un esempio Francia, Germania, Olanda, Irlanda. In Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, i peculiari vantaggi logistici sono stati valorizzati e rafforzati dalla capacità di costituire aggregati di imprese o grandi imprese che operano sull'intera filiera, ottenendo una tipologia di offerta in sintonia con le esigenze delle utenze, unita ad un contenimento dei costi di produzione e di intermediazione e alla rapidità e costanza qualitativa nelle consegne. Ogni Paese presenta strutture dell'offerta sviluppate in modo innovativo. Esse costituiscono la base della capacità competitiva. In sintesi le aree che risultano particolarmente attive presentano i seguenti aspetti:

in Francia, Irlanda e Regno Unito la disponibilità di pascoli e colture foraggere ha consentito di attivare già da lungo tempo allevamenti per la produzione di carni e di selezionare razze idonee a questo fine. In questi Paesi il primario ruolo nella filiera è svolto dall'industria della macellazione;

in Francia l'industria delle carni bovine, in associazione con gli allevatori, ha sviluppato una politica tesa ad assecondare le esigenze della distribuzione organizzata ed è presente con marchi propri presso il consumatore finale; negli altri Paesi invece operano poche grandi industrie assai influenti sul mercato locale. Alcune di esse estendono la propria presenza anche nella distribuzione finale;

la Francia è il Paese che dispone del più consistente parco bovino (circa 21 milioni di animali), è il primo Paese esportatore nel mondo di animali vivi (l'80% dei quali verso l'Italia) ed è il terzo esportatore di carne. Minore è invece la posizione dei due Paesi anglosassoni;

in Germania, Olanda, altri Paesi minori del Nord Europa ed anche in Italia gli allevamenti bovini si sono sviluppati principalmente in funzione della produzione di latte e il loro sviluppo è risultato strettamente correlato alla disponibilità locale di colture foraggere ad elevata produttività;

l'allevamento intensivo di vitelli si è affermato in alcune aree grazie all'utilizzo delle eccedenze di latte o in funzione della disponibilità di colture foraggere economiche, come è accaduto in Olanda, nella Baviera, nella Pianura Padana e in molte località del Centro-Nord dell'Europa; anche in questi Paesi, ad eccezione dell'Italia, l'industria della macellazione svolge un ruolo fondamentale nella filiera della produzione di carne. La presenza di grandi strutture e l'orientamento alla razionalizzazione delle produzioni hanno generato specializzazione nelle attività a monte e vantaggi assoluti nei costi. La forte presenza nei rispettivi mercati nazionali della grande distribuzione, con immagine e marchi consolidati, limita per contro la politica di marca diretta presso i consumatori da parte delle industrie della macellazione;

la Germania nel complesso dispone di un parco bovini paragonabile a quello della Francia e rappresenta il secondo esportatore mondiale di carne. L'Olanda è fortemente assestata sulla linea delle carni bianche; tra i Paesi dell'Europa Orientale, la Polonia, disponendo di un parco bovino consistente, ha sviluppato un'attività corrente di esportazione di animali vivi anche verso l'Italia svolgendo un ruolo complementare rispetto alla struttura degli allevamenti nazionali;

nel complesso l'Italia risulta il Paese con il maggior disequilibrio tra la domanda e l'offerta nazionale. Questo stato di cose è riconducibile all'esigua disponibilità di territori idonei al pascolo e alla presenza di aree circoscritte in cui risultano possibili le culture foraggere intensive, oltre alle cause già accennate. Questa differenza tra offerta nazionale e domanda è colmata con l'importazione di vitelli e vitelloni che vengono successivamente accresciuti negli allevamenti nazionali, con l'importazione di animali da macellare e con una assai consistente corrente di importazioni di carni macellate. L'industria della macellazione nazionale è costituita da un elevato numero di imprese. Scarse le aziende di dimensioni rilevanti: gestiscono impianti moderni di macellazione primaria, ma non svolgono ancora un'azione aggregante sulla filiera capace di influire sulle evoluzioni economiche del settore.

Sintesi.

30. Il comparto delle carni bovine in Italia, per effetto dei mutamenti del macro-ambiente, è sottoposto a modifiche strutturali profonde che coinvolgono tutti gli operatori economici della filiera che dovranno ricercare soluzioni specifiche per le diverse situazioni locali e di specializzazione.

31. I tratti salienti dei mutamenti in atto sono i seguenti:

la domanda quantitativamente statica a livello globale è in evoluzione per quanto riguarda la tipologia delle carni e la richiesta di garanzie di qualità e salubrità del prodotto;

l'evoluzione del sistema della distribuzione verso le richieste dell'utenza finale vede diminuire il peso delle macellerie tradizionali, la qualificazione di alcune di esse e l'orientamento di molte verso una trasformazione in «punti di vendita di generi alimentari». Ma soprattutto si registra un'azione decisa della grande distribuzione per accrescere una propria presenza nel mercato di un prodotto che assume un ruolo determinante nella competizione tra catene di distribuzione;

le maggiori imprese della distribuzione hanno inserito carni bovine con marchi propri o in esclusiva, coordinando una catena di operatori a monte della filiera per rispondere alle esigenze emergenti dei consumatori e accrescere lo sviluppo della propria presenza;

alcune grandi industrie della macellazione intendono attrezzarsi per operare in sintonia con le necessità della grande distribuzione, fino a riesaminare il ruolo da esse esercitato e a riconoscere la necessità di operare come industria alimentare delle carni, ossia di instaurare un rapporto diretto con il consumatore finale attraverso la creazione e lo sviluppo di propri marchi;

la struttura degli allevamenti risulta differenziata tra le diverse tipologie per problematiche e fattori di successo. Il carattere irregolare e speculativo degli sbocchi di mercato rende difficile per gli allevatori la specializzazione, le azioni di miglioramento dei processi e dei prodotti e lo sviluppo della costanza qualitativa. Questo genera scarsa propensione all'attività di investimento volta ad introdurre i miglioramenti e le innovazioni indispensabili per poter competere in un mercato condizionato in modo crescente dalla presenza dei prodotti degli allevatori esteri;

gli allevatori italiani, anche se in modo differenziato tra le diverse tipologie, sopportano costi di produzione più elevati. Essenziale per garantire ad essi una sufficiente redditività risulta quindi la valorizzazione delle caratteristiche specifiche del prodotto al fine di poter ottenere sul mercato un premium price. Attualmente questa possibilità di ottenere un prezzo superiore è resa difficoltosa e precaria sia dalle fluttuazioni congiunturali dell'offerta sia dall'assenza di modalità e tecniche consolidate di valutazione della qualità;

nel sistema competitivo internazionale, un ruolo preminente è svolto dalle imprese della trasformazione delle carni. Si tratta in genere di grandi imprese con una consolidata presenza nelle fasi finali della trasformazione che nei diversi mercati nazionali è estesa alle utenze finali attraverso l'uso di marchi o punti di vendita affiliati; queste imprese tendono a stabilizzare le fluttuazioni dei mercati e a coordinare i flussi delle produzioni lungo la filiera, ottenendo una notevole contrazione delle diseconomie dei sistemi e accentuandone la competitività.

32. Quanto sopra esposto pone in evidenza come il comparto in esame si caratterizza per le forti interrelazioni tra gli operatori della filiera. Questo rende il settore delle carni bovine soggetto a mutamenti di diversa natura, elevandone la complessità in relazione all'eterogeneità delle situazioni locali dei diversi operatori. Un processo di razionalizzazione non può pertanto essere attuato operando ad un solo livello della filiera o sui suoi diversi stadi. La dinamicità del sistema economico in oggetto renderebbe inoltre negativo e rapidamente obsoleto un solo specifico intervento.

33. La razionalizzazione può avvenire pertanto solo agevolando la costituzione di aggregati di imprese a specifica vocazione per promuovere gruppi economici tesi a valorizzare le differenziazioni

generate dalle condizioni locali, contenere i maggiori costi nel confronto internazionale e cogliere tutte le opportunità possibili nella segmentazione del mercato, consentendo anche un prezzo di vendita più remunerativo in presenza di adeguati livelli qualitativi percepibili dal consumatore come superiori.

34. L'impresa industriale, nell'ambito di tali aggregati, deve svolgere un ruolo primario, ossia programmatorio delle produzioni e dello sviluppo. L'impresa primaria e gli aggregati di imprese che con essa operano, devono possedere un proprio marchio di prodotto per conseguire una presenza radicata presso le utenze finali e usufruire dei conseguenti vantaggi. La dimensione della presenza dell'impresa primaria deve essere adeguata al progettato ruolo sul mercato, al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario, all'adeguatezza delle capacità strutturali e tecnologiche a confronto con gli operatori internazionali.

OBIETTIVI DEL PIANO.

35. Il piano darà priorità agli interventi nel settore agroindustriale delle carni bovine.

36. In conformità con le indicazioni generali contenute nel testo della legge n. 87 del 1990 come modificate dalla legge n. 252 del 1991 gli obiettivi del piano sono:

ammodernamento del sistema agroindustriale tramite la realizzazione di più avanzate relazioni tra le diverse componenti della filiera, finalizzate all'adeguamento dell'offerta alle condizioni richieste dal mercato, soprattutto sul piano dei miglioramenti qualitativi;

valorizzazione della peculiarità della carne italiana tramite il perseguimento di obiettivi di igiene e sanità. Chiara e univoca identificazione del prodotto in tutte le fasi di produzione fino alla sua commercializzazione, possibilmente in confezioni originali caratterizzate dal marchio della produzione o della distribuzione;

sostegno prevalente alla formazione di gruppi di imprese innovative e trainanti. Ogni gruppo sarà caratterizzato da un'impresa capofila che svolge la funzione «programmatoria» delle produzioni e detiene il marchio del prodotto.

37. La realizzazione di queste unità aggregate competitive ha il primario effetto di esercitare una forte influenza innovativa verso gli altri operatori economici, catalizzando una reazione positiva e generare sul mercato un ruolo sempre più accentuato di «stabilizzatore» dei fenomeni congiunturali e di valorizzazione della qualità. Proprio la differenziazione e la peculiarità dei diversi tipi di carne e dei processi tecnologici possono consentire uno sviluppo differenziato tra i diversi comparti di un settore che opera in condizioni non privilegiate a confronto con la concorrenza internazionale. La realizzazione di gruppi di imprese richiede una serie di interventi anche innovativi che sono di natura finanziaria e contrattuale tra gli operatori della filiera nonché cambiamenti derivanti dall'applicazione delle normative sanitarie e merceologiche comunitarie, che daranno avvio ad una razionalizzazione delle unità della macellazione e di alcuni punti della commercializzazione e distribuzione. La ristrutturazione delle aziende in crisi viene valutata in funzione della partecipazione di tali aziende ed unità aggregate che ne possono assicurare il loro rilancio economico-finanziario e l'innovazione di processo e di prodotto.

LINEE GUIDA.

38. La realizzazione degli obiettivi del piano come strumento per agevolare la formazione di gruppi di imprese innovative e trainanti contempla i seguenti orientamenti di fondo:

i progetti integrati di sviluppo di rilevanza nazionale devono essere finalizzati all'inserimento sul mercato di carne bovina di qualità, possibilmente confezionata, con «marchio» e prevedere l'innovazione tecnologica ed organizzativa delle aziende. A tal fine il raggiungimento di un alto livello di copertura (51%) dei fabbisogni di carne dell'aggregato di impresa dovrà essere realizzato con bovini di provenienza da allevamenti propri o gestiti in società tra i vari soggetti della filiera o conferiti o ceduti mediante contratti di cessione pluriennali. Questo rappresenta condizione di finanziabilità;

le proposte saranno attuate da imprese appartenenti ai diversi stadi della filiera con una impresa capofila con funzioni «programmatorie» di produzione e commercializzazione e detentrice del marchio;

i rapporti tra le imprese si devono svolgere sulla base di conferimenti e contratti di cessione o di filiera tesi a salvaguardare e riconoscere i livelli di qualità totale.

39. Gli orientamenti indicati consentono che il comparto carni evolva in un sistema agroindustriale formato da imprese capaci di competere a livello internazionale.

40. I gruppi di imprese innovative e trainanti che compongono la filiera tecnologica devono essere composte da imprese essenziali quali le industrie della macellazione e preferibilmente da associazioni di allevatori o loro società, da singole aziende o gruppi di allevatori. Se tali imprese sapranno integrarsi con la fase distributiva, i progetti potranno avere una crescente rispondenza alle esigenze dei consumatori finali. In tale ottica, i progetti così delineati potranno avere una maggiore possibilità di successo. L'integrazione nel rapporto di filiera di aziende di distribuzione costituisce pertanto una interessante opportunità per le imprese del settore. Nell'ambito dell'aggregato d'impresa, l'impresa capofila diventa il soggetto tecnico responsabile del progetto e della sua realizzazione.

41. L'impresa capofila operante nel settore della carne bovina è caratterizzata dalla creazione di un'immagine qualificata e diffusa presso le utenze finali. Ciò comporta l'investimento in un corretto flusso di comunicazione che risulti efficace. Tale azione non può essere disgiunta da parallele iniziative nell'ambito della distribuzione dei prodotti aziendali. Essa inoltre opera su dimensioni di impianti «economiche». Viene quindi considerato rilevante elemento di priorità la disponibilità o l'accesso a strutture produttive efficienti, ossia con una capacità minima di almeno 100.000 capi annui, naturalmente con un mix adeguato tra produzione nazionale ed estera, dove la prima deve essere preminente. In alcuni bacini zootecnici la capacità indicata può essere raggiunta anche da imprese con più impianti purché la capacità media di ciascun impianto non si discosti in modo rilevante dal target prefissato. In alcuni casi la saturazione della capacità produttiva può avvenire con l'inserimento di altre specie di animali.

42. Essendo il comparto degli impianti di macellazione caratterizzato da estrema polverizzazione e da diffusa arretratezza tecnologica, gli interventi previsti a questo riguardo saranno finalizzati alla sola razionalizzazione dell'esistente e potranno riguardare solo investimenti inseriti in progetti globali di aggregazione a filiera, così come descritti in precedenza. In questo quadro sarà data priorità a strutture produttive così delineate che abbiano l'obiettivo esplicito di contare su adeguati impianti di integrazione con le seconde lavorazioni e inoltre diano garanzie di realizzazione di processi di confezionamento, in cui il prodotto italiano confezionato, che disporrà del relativo marchio anche a garanzia della salubrità sanitaria del prodotto, dovrà essere prevalente nella misura già indicata in precedenza (51%). Il prodotto col marchio dovrà derivare quindi integralmente da materia prima italiana con idonee caratteristiche principalmente dal punto di vista sanità. Questo potrà comportare in prospettiva l'esclusione per questi prodotti di carne provenienti da bovini da ingrasso.

43. Le unità di macellazione sia in attività che allo stato di progetto non facenti parte di un sistema di imprese economicamente valido non saranno pertanto oggetto di esame.

44. I progetti integrati di sviluppo di rilevanza nazionale che possono avere un tempo di svolgimento che si protrae sull'arco di più anni, devono riguardare:

innovazioni di prodotto o processo che risultano tali in ambito nazionale;

ricerca e controllo di qualità;

investimenti nel sistema logistico della distribuzione;

campagne pubblicitarie e di marketing.

45. L'esame dei progetti è attuato sul piano tecnico, in base alla valutazione degli incrementi di margine operativo ottenibili dall'impresa e sul piano finanziario in base alla verifica della sua finanziabilità.

46. Lo sviluppo di una maggiore efficienza e di un miglioramento qualitativo delle produzioni degli allevamenti necessita di aziende che assumono il ruolo di strutture sperimentali per la messa a punto di processi innovativi e l'adozione della qualità totale. L'eterogeneità delle aziende di allevamento sotto il profilo sia delle loro caratteristiche sia delle condizioni ambientali in cui operano fa sì che il numero di aziende sperimentabili consenta un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche ed organizzative.

47. Questo processo di sperimentazione ed innovazione può essere innescato attraverso il sostegno a progetti innovativi cui partecipino «i centri razza». I centri razza devono agire come propulsori e diffusori dell'innovazione, tra cui l'inseminazione di vacche da latte con razza da carne; fornire certificati di idoneità dei capi e gestire banche dati sulla disponibilità dei vitelli da carne per consentire un pieno utilizzo della potenzialità del parco bovino, salvaguardare le razze autoctone e migliorarne la produttività ed elevarne la qualificazione.

48. A tale proposito, gli animali da ingrasso di provenienza estera saranno considerati di produzione nazionale, in coerenza con la normativa comunitaria, se importati fino ad un massimo di kg 300 peso vivo per i vitelloni e kg 70 per i vitelli e se hanno soggiornato in allevamenti italiani rispettivamente per almeno sei mesi e quattro mesi.

49. I «progetti innovativi» sostenuti devono avere lo scopo di incentivare alcuni allevatori competenti a utilizzare le sperimentazioni proposte dalle unità di ricerca. I risultati positivi di tali innovazioni possono generare, oltre al reddito diretto per l'allevatore, ulteriori introiti attraverso la loro diffusione presso altri allevatori nazionali o esteri.

50. L'intervento straordinario a favore degli allevamenti, in particolare cooperativi, inseriti nella filiera, sarà considerata solo se orientata alla promozione e produzione di carni di qualità che coinvolge imprese di allevamento e di valorizzazione prodotti, tenendo conto anche dei protocolli per l'allevamento, l'alimentazione e le linee genetiche. In questo ambito potranno essere finanziate azioni finalizzate ad incentivare sperimentazioni su temi quali, incroci, sistemi di alimentazione, di stabulazione, utilizzo della fertilizzazione organica, l'ambiente, tecniche gestionali di processo o amministrative e della qualità totale.

51. Quanto sopra detto dovrà essere attuato con l'intervento del Comitato nazionale bovini a supporto ed integrazione per quanto riguarda l'indirizzo delle ricerche e l'estensione dell'obbligo alla classificazione commerciale ed infine l'inserimento di nuove classi di qualità superiore di razze bovine italiane.

52. Le fasi di intermediazione, scambio e movimentazione tra operatori diversi della filiera incidono sul costo finale del prodotto e costituiscono una area in cui si accumulano inefficienze, non consentendo una valorizzazione piena dei prodotti. Occorre quindi promuovere programmi di coimprenditorialità fra le imprese (cooperative, private, pubbliche) del settore per affrontare il mercato internazionale e la concentrazione dei gruppi agroindustriali. In questo quadro, primaria importanza rivestono i contratti di cessione e di filiera. La finalità primaria di questi contratti è quella di far sì che i singoli operatori economici della filiera interagiscano tra loro nel modo più opportuno a garantire l'impiego delle nuove tecnologie e l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse aziendali, elevando la competitività dell'intero comparto. A tal fine un ruolo importante hanno le associazioni dei produttori, come garenti degli accordi tra i contraenti, che dovrebbero prevedere:

parametri qualitativi;

modalità degli scambi tra operatori della filiera.

Parametri qualitativi.

53. Gli accordi tra i contraenti devono definire le classificazioni commerciali per la valutazione dei prodotti dell'allevamento secondo le griglie comunitarie a cui gli operatori devono far riferimento in sede di definizione di contratti. Tali classificazioni sono eseguite da esperti classificatori muniti di tesserino professionale rilasciato dal Ministero e devono, tra l'altro, articolarsi sui seguenti temi:

resa alla macellazione;

razza;

sistemi di allevamento-alimentazione;

caratteristiche organolettiche/qualitative.

L'uso della classificazione comporta l'abbandono delle contrattazioni su animali vivi in quanto non consentono una valutazione completa ed oggettiva dei prodotti. L'apposito Comitato istituito con decreto ministeriale del 2 agosto 1984 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso la sua attività precipua, garantirà l'applicazione di quanto detto in stretta connessione con il comitato zootecnico.

Modalità degli scambi.

54. I contratti devono contemplare una definizione delle modalità d'acquisto più opportune per consentire agli allevamenti di programmare le produzioni; modalità, dunque, che prevedono una programmazione dei volumi e dei tempi dei ritiri dei prodotti dell'allevamento.

MODALITÀ DI INTERVENTO.

55. I processi di sviluppo delle filiere agroindustriali dimostrano che la percezione e la individuazione delle produzioni richieste dal mercato «mondiale» costituiscono una tipica funzione dell'«impresa agroindustriale». In tal modo l'impresa riesce a guidare il processo produttivo dall'allevamento alla trasformazione e commercializzazione e rappresenta un indispensabile interlocutore per i programmatori della politica economica agroalimentare. Il Comitato previsto dalla legge n. 87 ed integrato con la legge n. 252 del 1991 si pone come obiettivo il sostegno finanziario di progetti di ristrutturazione e sviluppo di imprese agroindustriali del settore zootecnico che abbiano come risultato finale:

lo sviluppo di un'attività di filiera attraverso sia combinazioni societarie sia contrattuali, purché tale attività sia organizzata al fine di:

garantire alle aziende agro-zootecniche un ordinamento valido sia dal punto di vista qualitativo che economico;

promuovere il consolidamento e lo sviluppo di imprese «industriali» in grado di «stare sul mercato» sia per tipologia di prodotto, sia per qualità di prodotto, sia per efficienza economico-finanziaria.

56. Il sostegno finanziario da attuarsi con la legge n. 252 del 1991 è realizzato sia attraverso l'intervento diretto del Comitato, sia tramite la società per azioni la cui costituzione è promossa dal Comitato stesso.

57. Le risorse finanziarie destinate al settore sono così individuabili:

lire 200 miliardi, quale fondo di dotazione per tutti gli interventi del Comitato;

lire 20 miliardi quale limite d'impegno annuo per la concessione di concorso negli interessi su mutui per un totale di lire 200 miliardi circa, destinato alle sole imprese cooperative.

58. Il Comitato stabilisce i criteri per la più efficace gestione delle risorse finanziarie destinate al settore.

59. Nel proporre detti criteri il Comitato parte dal necessario presupposto di distinguere gli interventi a seconda della tipologia, tenendo comunque sempre conto che i progetti da finanziare sono «progetti di sviluppo di imprese». Prioritario è inoltre ritenuto l'obiettivo di coinvolgere nella costituenda S.p.a. istituti di credito, tenendo conto dei seguenti presupposti:

che un limite importante alla finanziabilità delle iniziative è la disponibilità del sistema bancario alla erogazione di mutui alle imprese, in particolare cooperative;

che tale coinvolgimento comporta vincoli sull'operatività della S.p.a.

60. I vincoli che pone la partecipazione degli istituti di credito alla S.p.a. possono essere così riassunti:

obiettivo della società deve anche essere l'economicità, per consentire agli investitori un adeguato ritorno degli investimenti;

qualora la società dovesse autonomamente esercitare il credito, avrebbe bisogno di una costosa struttura che duplicherebbe quella già presente negli istituti di credito;

sarebbe per la società complesso reperire provvista sul mercato, atteso che questa attività è già difficile anche per il sistema bancario;

la valutazione delle operazioni creditizie e di acquisizione di partecipazioni deve essere autonoma rispetto al Comitato ed effettuata secondo parametri di economicità cui si ispirano quelli propri del sistema bancario;

i finanziamenti di cui al punto *c)* dell'art. 2 della legge n. 252/91 destinati al risanamento ed alla liquidazione pongono particolari problemi in una società il cui obiettivo è l'economicità.

61. L'esame approfondito delle problematiche suesposte consiglia di delineare lo schema operativo nel modo seguente:

i progetti presentati saranno inizialmente valutati dal punto di vista economico sulla base del margine di contribuzione attuale e atteso. Concluso con esito positivo questo primo esame, i progetti verranno successivamente analizzati dal punto di vista del fabbisogno finanziario

distinguendo, nella misura massima possibile, tra esigenze connesse a riequilibrio-finanziario e esigenze riconducibili a sviluppo. I fabbisogni finanziari riguardanti l'attività di sviluppo e di riequilibrio, che non potrà superare il 50% del fabbisogno totale possono essere finanziati direttamente dal Comitato attraverso gli strumenti del finanziamento in c/capitale e dei contributi su mutui. Qualora attraverso tali finanziamenti l'impresa raggiunga ratios ritenuti validi secondo gli standard precedentemente concordati con le rappresentanze del sistema bancario presenti nella società si potrà pi oporre il progetto alla società. La società, valutato positivamente il progetto, determinerà le forme del proprio intervento sia attraverso forme partecipative che creditizie;

la società veicolerà le domande di mutui agevolati e di altri prestiti attraverso il sistema bancario, unico titolare in ogni caso dell'erogazione e potrà così svolgere un'utile funzione di «organizzatore di prestiti finanziari» per le aziende zootecniche presso il sistema bancario. In tal caso la provvista sarà reperita dal sistema bancario ed erogata da questo direttamente alle imprese. La prestazione di fideiussione potrà rappresentare una garanzia accessoria e limitata fornita dalla società nel caso in cui i beneficiari non dispongano dell'insieme delle garanzie richieste.

62. Seguendo le citate linee operative, si conseguono idonee risoluzioni in quanto:

il comitato approva i progetti e ne dispone la finanziabilità diretta, con le attuali procedure del Ministero, e/o derivata attraverso la società, secondo parametri preventivamente concordati;

il parere dagli esperti è formulato per la parte economico-tecnica e di «finanziabilità»; quest'ultimo con il supporto degli organi tecnici della società;

la società funge da:

supporto agli esperti per il «parere di finanziabilità»;

organizzatore di prestiti finanziari, secondo modalità di legge e sue proprie autonome;

merchant bank;

erogatrice di garanzie limitate ed accessorie.

63. Svolgendo tali funzioni, la società avrà costi di struttura estremamente limitati. Si può prevedere un organico di alto livello tecnico limitato a 4 6 professionisti, più i necessari supporti.

64. La dotazione di capitale della società si prevede in lire 40 miliardi, di cui lire 21 miliardi versati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

65. Dovranno essere previste modalità di smobilizzo delle partecipazioni, che devono essere temporanee, sia attraverso la collocazione nel mercato sia tramite il riacquisto da parte degli altri azionisti delle società finanziate. La società avrà ricavi derivanti dal capital gain sulle partecipazioni, da proventi per le attività di «organizzazione di prestiti e finanza aggiuntiva per le imprese» ed eventuale attività creditizia e fideiussoria oltre ai rendimenti assicurati dalla gestione dei capitali non ancora erogati, che dovranno consentire la copertura di costi di struttura limitati.

66. Gli utili derivanti dall'attività della società dovrebbero essere, perlomeno in un primo periodo, interamente reinvestiti. Si può prevedere, dopo un primo periodo, di aumentare la dotazione della società se l'attività di questa risulti complessivamente positiva.

67. La società sarà diretta da un consiglio di amministrazione composto secondo il dettato dell'art. 6 della legge n. 87/1990, nell'ambito del quale il sistema bancario partecipante troverà opportuna presenza. L'operatività secondo gli obiettivi e le modalità indicate dovrà essere garantita da apposite «norme regolamentari interne» concordate con il Comitato e dalla struttura di alto livello professionale.

68. Il Comitato avrà a disposizione un mix di mezzi finanziari a costi contenuti da utilizzare per il finanziamento dei progetti.

69. La società dovrà essere in grado di mobilitare finanza aggiuntiva sia dal sistema bancario sia dagli imprenditori finanziati per risorse specificatamente destinate al progetto, e sarà comunque un punto di riferimento certo per tutto il settore zootecnico dal punto di vista finanziario.

INTERVENTO PUBBLICO.

70. L'intervento pubblico mirato al raggiungimento degli obiettivi del piano sarà attuato attraverso l'intervento diretto del Comitato e l'intervento della società da questo promossa.

71. Saranno finanziati progetti integrati di sviluppo di rilevanza nazionale di imprese agroindustriali organizzate in filiera. Per filiera si intende un insieme di imprese che attraverso opportune forme societarie includa le attività di produzione zootecnica, macellazione, trasformazione e distribuzione. Saranno anche finanziati progetti di imprese di sola macellazione e trasformazione purché queste garantiscano l'assorbimento della produzione zootecnica attraverso conferimenti e contratti di cessione pluriennali stipulati preferibilmente con le associazioni dei produttori o loro società, e dimostrino effettive capacità di commercializzazione dei prodotti.

72. Priorità sarà data a progetti presentati da imprese o gruppi di imprese che:

dimostrino che attraverso l'intervento di sostegno raggiungano un'adeguata redditività tendenziale ed una struttura patrimoniale-finanziaria equilibrata;

utilizzino per la macellazione almeno il 51% di bestiame conferito o acquistato attraverso contratti di cessione o di filiera per tutto il periodo dell'intervento (a proposito dell'attività di ristallo si considera bestiame di allevamento nazionale quello importato con un peso non superiore a kg 300 per il vitellone e kg 70 per i vitelli e che ha soggiornato in allevamenti italiani per almeno quattro e sei mesi rispettivamente);

svolgano l'attività di macellazione e trasformazione in impianti:

adeguati dal punto di vista igienico-sanitario (bollo CEE);

dotati di opportuni impianti ecologici;

in possesso di tutte le autorizzazioni tecnico-amministrative e sanitarie previste dalla vigente legislazione;

di dimensioni sufficienti a garantire l'economicità del processo di macellazione e trasformazione. Dalle analisi effettuate, le dimensioni minime economiche per imprese monostabilimento si ritiene che debbano attestarsi intorno ai 100.000 capi/anno. Per imprese con più di uno stabilimento, le dimensioni indicate dovranno essere prevalenti;

siano già dotate o abbiano intenzione di investire per dotarsi di un marchio che garantisca l'origine e la qualità dal punto di vista principalmente sanitario della carne italiana;

gli allevamenti siano orientati ad incrementare le razze da carne o a duplice attitudine, migliorino la qualità, operino in strutture idonee ed attuino un'alimentazione ottimale e garantiscano una certificazione di salubrità ed infine siano in possesso di tutte le autorizzazioni tecnico-amministrative e sanitarie richieste dalla vigente legislazione.

73. Gli interventi finanziari disposti dal Comitato avverranno sulla base del disposto di legge e seguendo le procedure vigenti del Ministero. I progetti presentati verranno esaminati dal gruppo di esperti per valutarne la rispondenza ai requisiti di cui al punto precedente ed, in particolare, a quelli riguardanti l'economicità e l'equilibrio finanziario; a tale scopo, particolare attenzione verrà data alla struttura finanziaria attuale e prospettica dell'impresa, con l'obiettivo di definire le più opportune forme di intervento tra quelle disponibili. Gli esperti esprimeranno un parere tecnico-economico sul progetto e, avvalendosi della struttura della società, un parere che riguarda la «finanziabilità del progetto».

74. I progetti finanziati verranno monitorati dagli esperti e dalle strutture del Ministero allo scopo di verificare la rispondenza delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti con quanto previsto.

75. Nel caso di progetti presentati da gruppi di imprese organizzate in filiera, particolare attenzione verrà data alla tipologia di legami societari che vincolano le imprese, allo scopo di assicurarsi che essi effettivamente garantiscano che l'attività si svolga in una duratura ottica di «filiera». Gli interventi finanziari potranno essere rivolti sia all'impresa capofila sia alle singole imprese che compongono il gruppo, secondo le tipologie di società, di attività ed i fabbisogni finanziari per esercizio e globali.

76. I progetti da presentare all'esame del Comitato per la ristrutturazione della zootecnia dovranno risultare conformi alle vigenti normative di compatibilità ambientale e dovranno essere a tal fine muniti dei prescritti pareri, autorizzazioni, nulla-osta e di quant'altro richiesto dalle autorità competenti in materia. I progetti innovativi dovranno essere redatti nel rispetto delle prescrizioni tecniche sullo smaltimento degli scarichi inquinanti provenienti dagli allevamenti e dagli impianti di macellazione e lavorazione della carne.

91A4519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, con il quale sono state modificate le tabelle XXVII e XVII-*bis*, annese al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti rispettivamente l'ordinamento didattico del corso di laurea in farmacia e l'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 giugno 1991;

Viste le deliberazioni di adeguamento al parere sopracitato adottate, in data 2 luglio 1991, dal senato accademico e, in data 9 luglio 1991, dal consiglio della facoltà di farmacia e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come appresso specificato. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64, relativi ai corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dagli articoli seguenti:

Art. 60 (*Laurea in farmacia*). — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività farmaceutiche.

Gli orientamenti previsti sono sette e precisamente: farmaceutico; farmacologico; biochimico-clinico; cosmetologico; fisiologico-nutrizionale; sanitario farmaceutico; tossicologico.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica (*a*);
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale (*b*);
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) (*c*);
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica (*d*);
13) patologia generale (*e*);
14) farmacologia e farmacognosia I (*f*);
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;

(*a*) Con elementi di statistica ed informatica.

(*b*) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.

(*c*) Per la facoltà di farmacia.

(*d*) Biochimica generale ed applicata (medica).

(*e*) Con elementi di terminologia medica

(*f*) Farmacognosia

16) analisi dei medicinali II;

17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;

18) chimica farmaceutica e tossicologica II;

19) analisi dei medicinali III;

20) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I;

21) disciplina fondamentale di orientamento;

22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II;

23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;

24) igiene (semestrale) *(i)*;

25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

ORIENTAMENTI:

1) *Farmaceutico:*

complementi di chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

brevettistica farmaceutica;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

documentazione ed informazione scientifica;

stereochimica farmaceutica.

2) *Farmacologico:*

farmacologia applicata (insegnamento fondamentale, annuale)

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chemioterapia;

dermofarmacologia;

farmacologia clinica;

farmacologia cellulare;

fisica applicata alle scienze biomediche;

immunofarmacologia;

neuropsicofarmacologia.

3) *Biochimico-clinico:*

biochimica applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

biometria e statistica;

enzimologia;

farmacologia clinica;

immunochimica;

metodologia biochimica;

monitoraggio dei farmaci;

radiochimica.

4) *Cosmetologico:*

chimica dei prodotti cosmetici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi dei prodotti cosmetici;

fisiologia e biochimica della cute:

prodotti cosmetici;

tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;

tossicologia dei prodotti cosmetici.

5) *Fisiologico-nutrizionale:*

fisiologia generale II (insegnamento fondamentale, annuale) (1).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica della nutrizione;

endocrinologia generale;

fisiologia cellulare;

fisiologia generale della nutrizione;

neurobiologia;

prodotti dietetici.

6) *Sanitario farmaceutico:*

educazione sanitaria (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biometria e statistica;

dietofarmacia;

farmacia clinica;

farmacia veterinaria;

farmacovigilanza;

fitofarmacia;

normativa tecnica comunitaria e internazionale dei medicamenti;

organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica;

prodotti cosmetici;

storia della farmacia.

(g) Farmacologia e farmacoterapia.

(h) Tossicologia.

(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

(1) Vita di relazione.

7) *Tossicologico:*

tossicologia degli alimenti e dell'ambiente (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica tossicologica;

farmacocinetica;

igiene degli alimenti;

tossicologia applicata;

tossicologia cellulare;

tossicologia dei prodotti cosmetici;

tossicologia e controllo degli inquinamenti.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico il consiglio di corso di laurea e la facoltà possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 61. — Il consiglio del corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 62. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio del corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facoltà. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico o in uno ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Art. 63 *(Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche)*. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. È previsto un periodo di tirocinio pratico *post-lauream*.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non meno di trenta e non superiore a trentadue.

Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività industriali farmaceutiche.

Gli orientamenti previsti sono otto e precisamente: scienze e sviluppo del farmaco; farmaco terapeutico; tecnologico; fitofarmaceutico; biotecnologico; chimico applicativo; chimico; analitico farmaceutico.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti fondamentali:

Triennio:

1) matematica;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia generale *(a)*;

5) anatomia umana;

6) microbiologia (semestrale);

7) chimica organica I;

8) chimica fisica;

9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;

10) analisi dei medicinali (semestrale);

(a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.

(b) Per la facoltà di farmacia.

11) chimica biologica *(c)*;

12) fisiologia generale;

13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;

14) chimica organica II;

15) metodi fisici in chimica organica;

16) biochimica applicata;

17) analisi dei farmaci I;

18) chimica farmaceutica e tossicologica I;

19) patologia generale (semestrale) *(e)*.

Biennio:

20) chimica degli alimenti (semestrale);

21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;

22) chimica farmaceutica e tossicologica II;

23) analisi dei farmaci II;

24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;

25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;

26) disciplina fondamentale di orientamento;

27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

28) chimica farmaceutica applicata;

29) impianti dell'industria farmaceutica;

30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

ORIENTAMENTI:

1) *Scienze e sviluppo del farmaco:*

chimica farmaceutica e tossicologica III (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

brevettistica farmaceutica;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica farmaceutica industriale;
documentazione ed informazione scientifica;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
progettazione e sintesi dei farmaci.

(c) Biochimica generale ed applicata (medica).

(d) Farmacognosia.

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacologia e farmacoterapia.

(g) Tossicologia.

2) *Farmaco terapeutico:*

saggi e dosaggi farmacologici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chemioterapia;
fisica sanitaria;
farmacologia molecolare;
fisica applicata alle scienze biomediche;
farmacocinetica;
immunofarmacologia;
neurobiologia;
neuropsicofarmacologia.

3) *Tecnologico:*

tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biometria e statistica;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
normativa tecnica comunitaria e internazionale dei medicamenti;
organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica;
preformulazione e formulazione farmaceutiche;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

4) *Fitofarmaceutico:*

Botanica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biotecnologie delle piante officinali;
chimica delle sostanze organiche naturali;
fisiologia vegetale;
fitochimica;
genetica.

5) *Biotecnologico:*

Biologia molecolare (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi e controllo dei processi biotecnologici;
biochimica industriale;
biotecnologia delle piante officinali;
biotecnologie farmacologiche;
brevettistica farmaceutica;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
enzimologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
genetica;
ingegneria genetica;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

6) *Chimico applicativo:*

Sintesi speciali organiche (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chimica bioinorganica;
chimica bioorganica;
chimica dei composti elemento organici;
chimica dei composti eterociclici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica fisica biologica;
chimica organica superiore;
complementi di chimica organica;
stereochimica;
strutturistica chimica.

7) *Chimico:*

Complementi di chimica generale (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chimica bioinorganica;
chimica dei composti elemento organici;
chimica dei composti eterociclici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica fisica biologica;
stereochimica;
strutturistica chimica.

8) *Analitico farmaceutico:*

Analisi di principi attivi in matrice complessa (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi dei prodotti cosmetici;
analisi di farmaci e loro metaboliti in liquidi biologici;
metodologie speciali in analisi farmaceutica;
monitoraggio farmaci.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico il consiglio del corso di laurea e la facoltà possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 64. — Il consiglio del corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 65. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio del corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico od in uno ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso un'industria farmaceutica.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 1991

Il rettore: MANTEGAZZA

91A4520

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università (consiglio di facoltà seduta del 3 luglio 1990, senato accademico seduta del 17 settembre 1990, consiglio di amministrazione seduta del 26 settembre 1990);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 10 relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto processuale amministrativo;
criminologia;
diritto delle Comunità europee;
diritto pubblico romano;
politica economica e finanziaria;
scienza dell'amministrazione;
diritto pubblico dell'economia;
contabilità di Stato;
economia d'azienda (biennale con prova intermedia ed esame finale);
tecnica industriale e commerciale;
storia ed istituzioni di diritto romano (biennale con prova intermedia ed esame finale);
storia del diritto italiano (annuale);
scienza delle finanze;
diritto commerciale internazionale;
diritto commerciale comparato;
diritto finanziario;
storia costituzionale;
diritto dell'informazione e delle comunicazioni di massa;
sociologia del diritto;
storia amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 25 giugno 1991

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A4521

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 6 settembre 1991 la riscossione del carico tributario di L. 338.983.008 dovuto dalla S.r.l. «La Tropeano», con sede in Pizzo C. da Colamaio, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Catanzaro nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1991 la riscossione del carico tributario di L. 389.320.278 dovuto dalla S.r.l. Italia, con sede in Padova, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Padova nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A4528

MINISTERO DEL TESORO

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1991, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle diciannove serie vigenti del prestito redimibile 10% - 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 4 novembre 1991, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quindicesima estrazione di tre serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1992.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4527

N. 196

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,250	1261,250	1261,400	1261,250	1261,250	1261,250	1261,560	1261,250	1261,250	1261,250
E.C.U.	1531,100	1531,100	1530,500	1531,100	1531,100	1531,100	1531,410	1531,100	1531,100	1531,100
Marco tedesco	746,920	746,920	746,500	746,920	746,920	746,920	746,960	746,920	746,920	746,920
Franco francese	219,400	219,400	219,800	219,400	219,400	219,400	219,430	219,400	219,400	219,400
Lira sterlina	2173,800	2173,800	2172 -	2173,800	2173,800	2173,800	2174,300	2173,800	2173,800	2173,800
Fiorino olandese	663,020	663,020	662,750	663,020	663,020	663,020	663,050	663,020	663,020	663,020
Franco belga	36,269	36,269	36,280	36,269	36,269	36,269	36,270	36,269	36,269	36,260
Peseta spagnola	11,844	11,844	11,890	11,844	11,844	11,844	11,844	11,844	11,844	11,840
Corona danese	193,870	193,870	194,500	193,870	193,870	193,870	193,890	193,870	193,870	193,870
Lira irlandese	1998,050	1998,050	1998 --	1998,050	1998,050	1998,050	1997,400	1998,050	1998,050	
Dracma greca	6,712	6,712	6,700	6,712	6,712	6,712	6,709	6,712	6,712	
Escudo portoghese	8,687	8,687	8,700	8,687	8,687	8,687	8,686	8,687	8,687	8,780
Dollaro canadese	1117,900	1117,900	1116 ---	1117,900	1117,900	1117,900	1118	1117,900	1117,900	1117,900
Yen giapponese	9,717	9,717	9,700	9,717	9,717	9,717	9,719	9,717	9,717	9,710
Franco svizzero	852,140	852,140	852,500	852,140	852,140	852,140	852,150	852,140	852,140	852,140
Scellino austriaco	106,174	106,174	106,200	106,174	106,174	106,174	106,177	106,174	106,174	106,170
Corona norvegese	190,960	190,960	191,250	190,960	190,960	190,960	191,030	190,960	190,960	190,960
Corona svedese	205,020	205,020	205 --	205,020	205,020	205,020	205,020	205,020	205,020	205,020
Marco finlandese	306,800	306,800	306,500	306,800	306,800	306,800	306,900	306,800	306,800	
Dollaro australiano	1000,500	1000,500	1000 —	1000,500	1000,500	1000,500	1000,500	1000,500	1000,500	100,500

Media dei titoli dell'8 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,250
» » » 21- 4-1987/94	86,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,175
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,200
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,325
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,225
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,225

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,500
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,975
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,600
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100.175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,500
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,325
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,350
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,750
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,425
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,725
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,575
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,875
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100.100
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100.150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,825
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,375
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99.100
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,575
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,575
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,500
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,600
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,550
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99.450
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,425
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,425
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,225
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99.950
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,125
»	»	»	»	1-10-1986/96	98.525
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,725
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,475
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,475
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,800
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,475
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,400
»	»	»	»	1- 4-1991/98	99,925

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,765
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,650
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,350
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99.525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,200
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,975
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99.525
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100.050
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99.185
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,875
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99.950
»	»	»	12.50%	17- 5-1992	99,975
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	99,075
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,450
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,450
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,150
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,250
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100.275
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100.200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100.125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,950
»	»	»	12.50%	1- 1-1989/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99.950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100.025
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99.975
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99.950
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100 -
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99.675
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,500
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,550
»	»	»	12,50%	1-11 1990/97	99,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,650
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,625

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,825
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,550
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98.425
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100.525
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,725
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99.925
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98.525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,600
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96.875
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,475
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97.250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	95,925
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,925
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97.425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,525
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,650
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,025
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,275
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,600
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,050
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,350
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,525
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,925
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,775
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M08101

N. 197

Corso dei cambi del 9 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1272,800	1272,800	1272,60	1272,800	1272,800	1272,800	1272,450	1272,800	1272,800	1272,80
E.C.U.	1536,650	1536,650	1530,50	1536,650	1530,650	1536,650	1531 —	1536,650	1536,650	1530,65
Marco tedesco	747,080	747,080	746,75	747,080	747,080	747,080	747,100	747,080	747,080	747,08
Franco francese	219,410	219,410	219,70	219,410	219,410	219,410	219;410	219,410	219,410	219,41
Lira sterlina	2172,250	2172,250	2171 —	2172,250	2172,250	2172,250	2172,200	2172,250	2172,250	2172,25
Fiorino olandese	663,210	663,210	663 —	663,210	663,210	663,210	663,160	663,210	663,210	663,21
Franco belga	36,284	36,284	36,28	36,284	36,284	36,284	36,278	36,284	36,284	36,28
Peseta spagnola	11,830	11,830	11,87	11,830	11,830	11,830	11,835	11,830	11,830	11,83
Corona danese	193,740	193,740	193,50	193,740	193,740	193,740	193,790	193,740	193,740	193,74
Lira irlandese	1998 —	1998 —	1998 —	1998 —	1998 —	1998 —	1998,500	1998 —	1998 —	—
Dracma greca	6,721	6,721	6,70	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	6,721	—
Escudo portoghese	8,679	8,679	8,69	8,679	8,679	8,679	8,686	8,679	8,679	8,67
Dollaro canadese	1126,100	1126,100	1128 —	1126,100	1126,100	1126,100	1025,800	1126,100	1126,100	1126,10
Yen giapponese	9,745	9,745	9,77	9,745	9,745	9,745	9,746	9,745	9,745	9,74
Franco svizzero	854,610	854,610	854,50	854,610	854,610	854,610	854,800	854,610	854,610	854,61
Scellino austriaco	106,179	106,179	106,20	106,179	106,179	106,179	106,182	106,179	106,179	106,17
Corona norvegese	190,980	190,980	191 —	190,980	190,980	190,980	191,010	190,980	190,980	190,98
Corona svedese	204,980	204,980	205 —	204,980	204,980	204,980	205,020	204,980	204,980	204,98
Marco finlandese	306,290	306,290	306,50	306,290	306,290	306,290	306,350	306,290	306,290	—
Dollaro australiano	1012,950	1012,950	1012 -	1012,950	1012,950	1012,950	1013,490	1012,950	1012,950	1012,95

Media dei titoli del 9 ottobre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,325
» » » 21- 4-1987/94	86,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,175
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,200
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,350
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,350
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,375
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,400
» » » 12,50% 20 11-1990/96	100,375
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99.225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,500
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,975
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,550
» » » » 20- 7-1987/92	100.200
» » » » 19- 8-1987/92	100,275
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,200
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,250
» » » »	18- 9-1986/93	99,775
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,725
» » » »	1-11-1988/93	100,600
» » » »	18-11-1987/93	99,900
» » » »	19-12-1986/93	99,825
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,125
» » » »	1- 4-1989/94	100,250
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,825
» » » »	1-11-1989/94	99,925
» » » »	1- 1-1990/95	99,750
» » » »	1- 2-1985/95	100,125
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,400
» » » »	1- 4-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1990/95	99,575
» » » »	1- 6-1985/95	98,775
» » » »	1- 7-1985/95	99,100
» » » »	1- 7-1990/95	99,425
» » » »	1- 8-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1985/95	99,100
» » » »	1- 9-1990/95	99,350
» » » »	1-10-1985/95	99,575
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,600
» » » »	1-11-1990/95	99,625
» » » »	1-12-1985/95	99,575
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,475
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	98,800
» » » »	1- 2-1991/96	99,325
» » » »	1- 3-1986/96	98,850
» » » »	1- 4-1986/96	99,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,925
» » » »	1- 6-1986/96	99,700
» » » »	1- 7-1986/96	98,925
» » » »	1- 8-1986/96	98,800
» » » »	1- 9-1986/96	99,175
» » » »	1-10-1986/96	98,675
» » » »	1-11-1986/96	98,900
» » » »	1-12-1986/96	98,725
» » » »	1- 1-1987/97	98,550
» » » »	1- 2-1987/97	98,550
» » » »	18- 2-1987/97	98,550
» » » »	1- 3-1987/97	98,775
» » » »	1- 4-1987/97	98,850
» » » »	1- 5-1987/97	98,950
» » » »	1- 6-1987/97	98,700
» » » »	1- 7-1987/97	98,500
» » » »	1- 8-1987/97	98,050
» » » »	1- 9-1987/97	98,500
» » » »	1- 3-1991/98	98,550
» » » »	1- 4-1991/98	98,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,725
» » »	11,50%	21-12-1991	99,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,325
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,375
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,325
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,025
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,975
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,200
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,200
» » »	12,50%	1-10-1992	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,325
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,075
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
» » »	12,50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,825
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,675
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,825
» » »	12,50%	1-11 1990/97	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,775
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,700
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,975

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,850
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,950
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,175
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,925
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,025
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,575
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,275
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,225
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,050
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,525
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,375
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,750
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M09101

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sassari, in Sassari

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 4 ottobre 1991, *ha nominato i signori rag.* Claudio Anselmi, *dott.* Rosario Filosto e il prof. avv. Salvatore Maccarone, commissari straordinari ed i signori prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, dott. Giuseppe Desiderio e dott. Eugenio Pinto, componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari, in amministrazione straordinaria.

91A4529

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1991 rispetto a settembre 1990 risulta pari a più 6,2 (seivirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1991 rispetto a settembre 1989 risulta pari a più 12,9 (dodicivirgolanove).

91A4551

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Torino 31 ottobre 1990 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 1991)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 32, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «56) *ittiologia;*», si legga: «56) *ittitologia;*»; alla successiva pag. 45, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1) analisi matematica (*algebra* ed infinitesimale) (biennale)», si legga: «1) analisi matematica (*algebrica* ed infinitesimale) (biennale)».

91A4530

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università dell'Aquila 17 aprile 1991 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 28 agosto 1991)

All'art. 29 dello statuto dell'Università dell'Aquila, così come modificato dal decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 13, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«una nel raggr. A041 analisi numerica e matematica applicata;
una nel raggr. A030 fisica matematica;»

si legga:

«una nel raggr. A041 analisi numerica e matematica applicata:
A030 fisica matematica;».

91A4531

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200